Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 59

Ordinamento dell'IRPET.

(Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, dell'08.08.1996)

INDICE

Art. 1 - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana
Art. 2 - Compiti
Art. 3 - Organi
Art. 3 bis - Presidente
Art. 3 ter Direttore scientifico
Art. 4 - Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento
Art. 5 - Comitato di indirizzo e controllo: competenze
Art. 6 - Presidente
Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica
Art. 8 - Competenze del collegio dei revisori dei conti
Art. 9 - Direttore
Art. 9 bis - Attribuzioni del Direttore
Art. 10 - Comitato scientifico
Art. 10 bis - Conferenza consultiva
Art. 11 - Controllo sugli atti
Art. 12 - Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione
Art. 13 - Gettone di presenza
Art. 14 - Rimborsi spese
Art. 14 bis - Indirizzi regionali
Art. 15 - Programma di attività
Art. 15 bis - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 16 - Attività comuni con la Regione ed altri enti
Art. 17 - Regolamenti
Art. 18 - Uffici e personale
Art. 19 - Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità
Art. 19 bis - Disposizioni in materia di personale
Art. 20 - Abrogazioni

Art. 1
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana

1. La presente legge disciplina, a norma dell' art. 51 dello Statuto, il nuovo ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
2. *L'Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell'articolo 2.* ***(24)***

Art. 2
Compiti

1. *Sono compiti dell'Istituto, in particolare:*

a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;

b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;

c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;

d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;

d bis) elaborazione dei documenti o rapporti di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione europea gestiti dalla Regione Toscana, di cui agli articoli 10, comma 5, e 12 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). ***(49)***

e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c). ***(15)***

2. L'Istituto, nell'ambito delle medesime materie compatibilmente con i compiti di cui al comma precedente, può altresì svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati *diversi dalla Regione.* ***(19)***
3. Limitatamente ai compiti di cui ai commi precedenti, l'istituto:
   a) stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;
   b) assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.

Art. 3

*Organi **(28)***

1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo e controllo;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1, lettere b) e d), si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 3 bis
*Presidente **(86)***

1. *Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della l.r. 5/2008.*

2. L'incarico di Presidente ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto, presiede il Comitato di indirizzo e controllo e svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
c) adotta il budget economico e il bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti dell'Istituto;
e) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa predisposta dal dirigente a cui è affidata la direzione scientifica dell'Istituto, di seguito Direttore scientifico;
f) trasmette alla Giunta regionale la proposta di relazione sulla qualità della prestazione predisposta dal Direttore scientifico;
g) approva, su proposta del Direttore scientifico, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito degli atti di programmazione generale da adottare annualmente ai sensi della normativa vigente;
h) cura le relazioni istituzionali;
i) conferisce l'incarico di Direttore scientifico di cui all'articolo 3 ter;
l) valuta, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), il Direttore scientifico, tenuto conto delle risultanze della relazione sulla qualità della prestazione organizzativa.

4. Al Presidente è corrisposta un'indennità, determinata dal Presidente della Giunta regionale all'atto della nomina, nella misura massima del 13 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal componente del Comitato di indirizzo e controllo dallo stesso indicato o, in caso di mancata indicazione, dal suo componente più anziano.

6. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, e fino alla sua sostituzione, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario. Fino alla nomina del commissario le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente del Comitato di indirizzo e controllo dallo stesso indicato o, in caso di mancata indicazione, dal suo componente più anziano.

7. Il Presidente della Giunta regionale può revocare il Presidente per i motivi previsti dall' articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 .

8. Il Presidente designa un membro del Comitato di indirizzo e controllo per la sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo o assenza.

Art. 3 ter
*- Direttore scientifico **(87)***

1. L'incarico di Direttore scientifico è conferito ai sensi dell'Sito esternoarticolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della presente legge, a soggetti dotati di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale. Al Direttore scientifico sono inoltre attribuiti i seguenti compiti gestionali:
a) gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;
b) proposta al Presidente di adozione del budget economico e il bilancio di esercizio;
c) proposta al Comitato di indirizzo e controllo del programma di attività;
d) elaborazione e proposta al Comitato di indirizzo e controllo della relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
e) predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa e della relazione sulla qualità della prestazione, e trasmissione al Presidente;
f) proposta al Presidente di approvazione dei regolamenti dell'Istituto;
g) proposta al Presidente di approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
h) organizzazione dei servizi e adozione dei provvedimenti relativi al personale;
i) coordinamento delle attività tecnico-scientifiche e di ricerca;
l) affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;
m) accettazione di donazioni, oblazioni, contributi.

2. L'incarico di Direttore scientifico è attribuito per una durata da tre a cinque anni.

3. *Il trattamento economico del Direttore scientifico è definito ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, Area Dirigenza, ed è determinato dalla Giunta regionale con riferimento alle figure dirigenziali della Regione Toscana titolari di incarichi di analoga complessità e responsabilità gestionale, nonché ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.*

4. *La valutazione del Direttore scientifico è effettuata dal Presidente su proposta dell'OIV, tenuto conto delle risultanze della relazione sulla qualità della prestazione organizzativa.*

5. *In caso di cessazione anticipata dall'incarico il Direttore scientifico è sostituito, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo di centottanta giorni, eventualmente rinnovabile solo per ulteriori centottanta giorni, da un dirigente di ruolo di IRPET, individuato dal Presidente dell'Istituto.*

6. *Il Direttore scientifico, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente di ruolo dell'Istituto da lui designato. In mancanza di designazione, il dirigente di ruolo di IRPET è individuato dal Presidente dell'Istituto.*

Art. 4
*Comitato di indirizzo e controllo: composizione e funzionamento **(29)***

1. *Il Comitato di indirizzo e controllo è **(88)** composto:*
   *a) dal Presidente dell'Istituto; **(89)***
   b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;
   c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. *La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.*

3. *Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal **(88)** Presidente e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione avviene anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno tre membri.*

4. *Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.**(90)***

5. *Le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo sono adottate a maggioranza dei presenti.*

6. *Il Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina **(91)** dei membri di cui al comma 1, lettera b).*

Art. 5
*Comitato di indirizzo e controllo: competenze **(30)***

1. *Il Comitato di indirizzo e controllo, in particolare:*
   a) adotta il programma di attività, su proposta del Direttore scientifico, acquisiti i pareri del Comitato scientifico e della Conferenza consultiva di cui all'articolo 10 bis, entro il 31 dicembre;
   b) adotta la relazione annuale sull'attività dell'Istituto, elaborata dal Direttore scientifico ;
   c) nomina i componenti del Comitato scientifico.

Art. 6
Presidente

*Abrogato. **(31)***

Art. 7
*Collegio dei revisori dei conti: composizione e durata in carica **(32)***

1. *Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.*

2. *I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.*

3. *Il Presidente del Collegio è contestualmente eletto dal Consiglio regionale tra i membri del Collegio stesso.*

4. *La durata in carica del Collegio dei revisori è di cinque anni.*

Art. 8
*Competenze del collegio dei revisori dei conti **(47)***

1. *Il collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.*

2. *La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul budget* (78) *dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.*

3. *Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).*

4. *Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.*

5. *Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.*

Art. 9
Direttore ***(92)***

Abrogato

Art. 9 bis
Attribuzioni del Direttore ***(92)***

Abrogato

Art. 10
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da non più di sette studiosi ed esperti nelle discipline oggetto dell'attività dell'Istituto.
2. Il Comitato scientifico elegge al suo interno il Presidente.
3. *La durata in carica del Comitato scientifico coincide con quella della legislatura regionale.* ***(34)***
4. Il Comitato scientifico è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta del *Presidente del Comitato di indirizzo e controllo.* ***(35)***
5. Il Comitato scientifico ha il compito di esprimere :
   a) parere preventivo sul programma di attività; ***(63)***
   b) valutazioni sui principali studi e ricerche anche al fine della loro pubblicazione;
   c) pareri su ogni altro oggetto, ad esso sottoposto dal *Direttore scientifico* ***(93)*** in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche.

Art. 10 bis
Conferenza consultiva ***(11)***

1. Il *Presidente del Comitato di indirizzo e controllo* ***(36)*** indice annualmente, prima della approvazione del programma di attività ***(64)***, la Conferenza consultiva delle università degli studi della Toscana, dell' Unioncamere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. *Alla Conferenza consultiva partecipano:* ***(94)***
   a) il Presidente e i componenti del Comitato di indirizzo e controllo;
   b) i componenti del Comitato scientifico;
   c) il Direttore scientifico.
3. La Conferenza esprime il proprio parere sul programma ***(65)*** di attività.

Art. 11
Controllo sugli atti

Abrogato. ***(37)***

Art. 12
Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione

Abrogato. ***(37)***

Art. 13
Gettone di presenza ***(12)*** ***(54)***

1. *Ai* ***(95)*** *componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.*
2. *Abrogato.* ***(55)***
3. *Al Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.*
4. *Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.*

Art. 14
Rimborsi spese ***(38)***

1. *Ai* ***(96)*** *membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente ed agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presidente ed agli altri membri del Comitato scientifico, qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.*
2. *Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.*

Art. 14 bis

*Indirizzi regionali **(66)***

1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 30 novembre (81) *di ogni anno, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del programma di attività, di cui all'articolo 15, sulla base delle risorse disponibili.*

Art. 15
*Programma di attività **(67)***

01. *L'attività dell'Istituto si svolge sulla base di un programma* (82) *triennale. **(68)***

1. *Il programma triennale**(69)*** indica le linee generali dell'attività di ricerca dell'Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.

2. Il programma triennale ***(83)*** di attività si articola nel:
   a) programma istituzionale in cui sono indicati gli studi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento ***(43)*** ;
   *a bis) programma delle attività comuni di cui all'articolo 16; **(20)***
   b) programma delle altre attività dell'Istituto.

3. *Abrogato. **(70)***

3 bis. *Il programma di attività è approvato dalla Giunta regionale acquisito il parere del Consiglio regionale, che viene reso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19, commi da 3 a 3 quater. **(44)***

4. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'Istituto la messa a loro disposizione delle conoscenze e delle informazioni in suo possesso.

Art. 15 bis
*Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione **(71)***

*1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Istituto definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore scientifico.**(97)** Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Istituto.*

*2. Il piano di cui al comma 1 è: **(98)***
   a) predisposto dal Direttore scientifico;
   b) adottato dal Presidente dell'Istituto in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 15, e trasmesso alla Giunta regionale;
   c) approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

*4. Il Direttore scientifico,**(97)** a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è inviata, a cura del Presidente, alla Giunta regionale che la approva entro il 30 aprile di ogni anno.**(99)***

Art. 16
Attività comuni con la Regione ed altri enti

1. L'Istituto e la Regione possono svolgere attività comuni di *analisi e **(21)*** documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica ed altre attività similari.

2. L'Istituto può partecipare a similari attività comuni anche con altri enti pubblici privati.

Art. 17
*Regolamenti **(13)***

1. *I regolamenti dell'Istituto disciplinano:*
   a) il funzionamento degli organi;
   b) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;
   c) l'organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;
   d) le modalità e i criteri di contabilità.

Art. 18
Uffici e personale

1. Organizzazione degli uffici, l'organizzazione del lavoro e le modalità di reclutamento del personale, sono regolati in relazione alla specificità dei compiti dell'Istituto, nel rispetto dei principi e dei criteri fondamentali di cui al d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

2. *Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale). **(9)***

3. L'Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno, assunto anche per una durata predeterminata in funzione dell'attività da svolgere.

3 bis. L'istituto può stipulare, per qualifiche non dirigenziali, contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e sulla base delle ordinarie procedure pubbliche di reclutamento. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inquadrati, per il tempo di svolgimento del contratto medesimo, al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione. ***(7)***

4. L'Istituto può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d bis), l'IRPET, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è autorizzato a incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello di posizione economica della categoria, fino al numero massimo di quattro unità. ***(50)***

4 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), relativamente alle assunzioni di cui al comma 4 bis, è assicurato nell'ambito dello spazio occupazionale reso disponibile dalle cessazioni di personale regionale nell'anno 2014, nonché dalle cessazioni del triennio 2011 – 2013. ***(50)***

Art. 19
Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede:
   a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attività di cui all' art. 2 , comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio. ***(48)***
   a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a bis); ***(22)***
   b) con i proventi derivanti da attività dell'Istituto a favore di soggetti pubblici e privati.

2. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 bis. *I contenuti del budget economico* (84) *e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.* ***(72)***

3. Il budget economico (84) *è adottato dal Presidente* ***(100)*** *dell'Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre* (84) *dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.* ***(73)***

3 bis. *In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'Istituto, entro venti giorni dal ricevimento del budget,* (85) *la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget* (85) *stesso. L'Istituto trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget* (85) *riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget* (85) *al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.* ***(74)***

3 ter. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (85) (75)

3 quater. Ai fini dell'espressione del parere consiliare, al budget economico (84) *è allegato il programma di attività.* ***(76)***

4. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Presidente ***(100)*** *dell'Istituto alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 3 bis. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.* ***(39)***

5. *Abrogato.* ***(14)***

6. *Abrogato.* ***(17)***

7. *Al finanziamento della spesa per il contributo di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte senza oneri aggiuntivi con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 142 "Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 –2014. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Restano in ogni caso salvi gli obblighi di contenimento della spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016)* ***(101)***

7 bis. *Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento.* ***(23)***

Art. 19 bis
Disposizioni in materia di personale ***(51)***

1. L'IRPET provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 4 bis, con i contributi di cui all'articolo 19, comma 1, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20
Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 12 dicembre 1989, n. 83 "Nuova disciplina dell'IRPET".

2. A decorrere dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge sono, altresì, abrogate le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 74 "Ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico dell'IRPET" e 2 maggio 1985, n. 49 "Ordinamento degli uffici e del personale dell'IRPET - Modifiche e integrazioni alla L.R. 29-5-1980, n. 74 ".

Note

1-6. Note soppresse.
7. Comma aggiunto con l.r. 6 febbraio 1998, n. 10, art.5.
8. Nota soppressa.
9. Comma così sostituito con l.r. 10 maggio 2002, n. 15, art. 3.
10. Nota soppressa.
11. Articolo inserito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54, art. 2.
12. Articolo prima sostituito con l.r.10 novembre 2003, n. 54, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 36.
13. Articolo così sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54, art. 4.
14. Comma prima sostituito con l.r. 10 novembre 2003, n. 54 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38.
15. Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 163.
16. Nota soppressa.
17. Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70, art. 20, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 21.
18. Nota soppressa.
19. Parole aggiunte con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 14.
20. Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 15.
21. Parole inserite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 16
22. Lettera aggiunta con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.
23. Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 17.
24. Comma così sostituito con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 34.
25-27. Note soppresse.
28. Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 27 e poi così sostituito con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 1.
29. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 28.
30. Articolo dapprima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 29 e poi così sostituito con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 1.
31. Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 30.
32. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 31.
33. Nota soppressa.
34. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 33.
35. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 33.
36. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 34.
37. Articolo abrogato con con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 35.
38. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 37.
39. Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
40-42. Note soppresse.
43. Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 1.
44. Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
45. Nota soppressa.
46. Nota soppressa.
47. Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 4.
48. Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 21.
49. Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 1.
50. Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 2.
51. Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 3.
52. Nota soppressa.
53. Articolo aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 64.
54. Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 65.
55. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 65.
56. Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 1.
57 - 60. Note soppresse.
61. Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 3.
62. Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 3.
63. Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 4.
64. Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 5.
65. Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 5.
66. Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 6.
67. Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
68. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
69. Parole prima sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.
70. Comma abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 7.
71. Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 8.

72. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
73. Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 38, ed ora così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
74. Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
75. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
76. Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 9.
77. Nota soppressa.
78. Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 10.
79. Nota soppressa.
80. Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 12.
81. Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 13.
82. Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.
83. Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 14.
84. Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.
85. Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 15.
86. Articolo così sostituito con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 2.
87. Articolo così sostituito con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 3.
88. Parola soppressa con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 4.
89. Lettera così sostituita con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 4.
90. Periodo soppresso con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 4.
91. Parole soppresse con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 4.
92. Articolo abrogato con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 6.
93. Parola così sostituita con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 7.
94. Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 8.
95. Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 9.
96. Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 10.
97. Parola così sostituita con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 11.
98. Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 11.
99. Periodo così sostituito con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 11.
100. Parola così sostituita con l.r. 28 luglio 2026, n. 14, art. 12.
101. Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2026, n. 18, art. 9.